



SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ

25-28 MARZO 2025



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Sostenibilità e criticità anticoncorrenziali: le attenzioni da porre per operare nella legalità

Avv. Lucio D'Amario

Studio Legale Associato in association with Linklaters LLP (Milano)



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**
25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Diritto antitrust e collaborazioni in materia di sostenibilità: sono compatibili?

Molte collaborazioni orientate alla sostenibilità possono essere realizzate nel rispetto del diritto della concorrenza

In caso di collaborazione tra concorrenti, è essenziale procedere ad una valutazione caso per caso


Self assessment

Spunti utili per le imprese

- ❑ *Cosa si può discutere tra aziende, ad esempio durante le riunioni in sede associativa?*
- ❑ *Cosa non può essere discusso?*

In primo luogo, è necessario rispettare la normativa antitrust, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni sensibili.

Rischio di multe consistenti (**fino al 10% del fatturato mondiale annuale**).



SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ
25-28 MARZO 2025



CONFINDUSTRIA
VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Sondaggio Linklaters su antitrust e collaborazioni per la sostenibilità

Link al sondaggio: [linklaters-llp sustainable-collaboration-report oct-2023.ashx](https://www.linklaters.com/it/antitrust-collaboration-report-oct-2023)



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**
25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

82%

dei professionisti che opera nel settore della sostenibilità ritiene importante collaborare per perseguire gli obiettivi di sostenibilità. Sebbene vi sia stata una lieve diminuzione rispetto al 2020, la motivazione a collaborare è cambiata:

La motivazione a collaborare è cambiata rispetto al 2020:

49% ↓ 19%

Possiamo unire le risorse e il know-how per trovare soluzioni migliori!

46% ↓ 18%

Per modificare le pratiche consolidate del settore è necessaria un'azione coordinata

44% ↑ 21%

I clienti sono riluttanti ad assumersi i costi a meno che non siano applicati a livello di industria

42% ↑ 7%

Vogliamo che ci vedano lavorare con gli altri

33% ↓ 15%

L'azione individuale non ha alcun impatto



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**
25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Antitrust come ostacolo alla collaborazione?

La maggior parte dei professionisti che opera nel settore della sostenibilità, ritiene che il diritto della concorrenza abbia rappresentato un ostacolo alle collaborazioni in materia di sostenibilità

56%

ha riportato esempi concreti di progetti di sostenibilità che non sono stati portati avanti perché il rischio legale era troppo elevato, una cifra che è rimasta stabile rispetto al nostro sondaggio del 2020

60%

ha riportato che il diritto antitrust ha avuto un ruolo nel non portare avanti un progetto di sostenibilità, in aumento rispetto al 48% nel 2020

57%

degli intervistati al sondaggio è preoccupato per il rischio di contenzioso derivante dalle collaborazioni in materia di sostenibilità

... ciò non ha comunque bloccato le iniziative di collaborazione tra imprese

Circa 1/3 dei partecipanti al sondaggio è stato coinvolto in una o più iniziative di collaborazione in materia di sostenibilità:



Condivisione di risorse logistiche



Accordi per non utilizzare determinati fornitori o finanziare determinati progetti



Accordi per sviluppare congiuntamente un nuovo prodotto ecologico (ad esempio, un nuovo *packaging*)



Finanziamento e gestione congiunta di programmi di riciclo



SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ
25-28 MARZO 2025



CONFINDUSTRIA
VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Come prevenire i rischi antitrust: l'importanza della *compliance*

Intese restrittive della concorrenza

Articolo 2, I. 287/1990 & Articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Accordi e pratiche concordate

Non è necessaria la forma scritta

Intese verticali vs intese orizzontali

Hanno come *oggetto* o come *effetto* la restrizione della concorrenza

... ciò comporta ad esempio che...

...qualsiasi concertazione tra concorrenti sul comportamento da tenersi sul mercato riguardo a **prezzi, volumi di vendita o clienti** rientra nell'ambito del divieto di accordi anticoncorrenziali.

La semplice partecipazione a una riunione in cui si concludono accordi che potrebbero avere una rilevanza a fini antitrust può essere considerata come **partecipazione all'accordo**, a meno che non ci sia una dissociazione aperta dal contenuto dimostrata attraverso l'abbandono della riunione o un'azione comparabile.



Scambio di informazioni sensibili

Lo scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può limitare la concorrenza attraverso:

- ❑ una facilitazione del coordinamento sui prezzi e/o su altre misure strategiche;
- ❑ il monitoraggio di accordi basati su collusione tacita o esplicita.



Aspetti da considerare in caso di scambio di informazioni

- Il «*signalling*» che avviene a livello unilaterale può avere una rilevanza a fini antitrust.
- Anche un singolo caso di scambio di informazioni sensibili è sufficiente per stabilire la responsabilità.
- È importante chiedersi il perché dello scambio di alcune informazioni. Per fini pro-competitivi?
- Con chi sto scambiando queste informazioni e qual è il grado di sensibilità delle stesse?

➤ **Accordi «Hub & Spoke»:** le parti si coordinano mediante accordi posti in essere con terze parti, che fungono da punto di contatto in comune.

Esempio: il rivenditore A chiama il fornitore comune e gli chiede di garantire che il rivenditore B rispetti certi prezzi minimi di vendita.



Scambio di informazioni

Informazioni sensibili dal punto di vista antitrust

Informazioni su prezzi attuali o futuri, ad es. condizioni di pagamento (prezzi specifici, sistemi di sconto)

Strategia di ingresso sul mercato (strategia di lancio di un certo prodotto sul mercato), ad es. posizionamento del prodotto, dettagli di marketing

Dati sui costi attuali o previsti, sulla produzione o sull'utilizzo della capacità produttiva

Dettagli sui clienti o fornitori attuali o potenziali, ad es. nomi, cifre di vendita o costi

Progetti di innovazione riservati, programmi di R&S, ad es. prodotti in fase di sviluppo, strategie aziendali



Scambio di informazioni

Informazioni probabilmente *non* sensibili dal punto di vista antitrust

Informazioni finanziarie
«storiche» dell'impresa,
ad es.
da bilancio d'esercizio

Informazioni pubbliche

Informazioni
sulle vendite attuali
in forma sufficientemente
aggregata

Organizzazione aziendale
in generale,
ad es. informazioni
sulla struttura
o sul personale

Stime generali
dell'incremento
delle vendite/ricavi



I rischi antitrust in materia di sostenibilità non sono marginali

(A) Tre produttori di rivestimenti per pavimenti sono stati multati dall'autorità francese per un totale di **302 milioni di euro**:

- scambi di informazioni riservate;
- patti di non concorrenza riguardanti la comunicazione relativa alle prestazioni ambientali dei loro prodotti.

Tuttavia, accade anche ...

(B) Il *Bundeskartellamt* ha approvato un accordo tra rivenditori di generi alimentari, sottolineandone la rilevanza per i consumatori.



Attività dell'AGCM in materia di intese

1842 – Vendita prodotti Apple e Beats su Amazon Marketplace

Sanzione totale di
circa
€ 174 milioni

1820 – Fatturazione mensile con aumento tariffario

Sanzione totale
di circa
€ 228 milioni

1805 – Prezzi del cartone ondulato

Sanzione totale
superiore a
€ 200 milioni



L'approccio europeo in materia di sostenibilità

19

Linee guida europee
-
Accordi di sostenibilità

- > Chiariscono quali accordi di sostenibilità **non rientrano** nell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE
- > Valutazione degli accordi di sostenibilità che **rientrano** nell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE
- > Analisi dei benefici – art. 101(3) TFUE
- > Incrementi di efficienza + carattere indispensabile + “equa ripartizione” dei benefici + mantenimento della concorrenza



Nella valutazione ex art. 101(3), distinguiamo:

➤ Benefici individuali legati all'uso

- Derivano dall'uso del prodotto;
- Migliorano direttamente l'esperienza del consumatore con il prodotto in questione.

➤ Benefici individuali non legati all'uso

- Soddisfazione indiretta che il consumatore trae dal fare scelte sostenibili.

Ad esempio: optare per un sapone non perchè pulisce meglio, ma perchè contamina meno l'acqua.

➤ Benefici collettivi

- Vantaggi sociali più ampi che si estendono oltre al singolo consumatore.

Ad esempio: i conducenti che acquistano combustibili meno inquinanti sono anche cittadini che trarrebbero vantaggio da un'aria più pulita se si utilizzasse combustibile meno inquinante.

Ad esempio: sostituzione della plastica con materiale più durevole; le verdure coltivate usando fertilizzanti organici sono più sane.



Come si traduce tutto ciò in pratica per le imprese?




Le nuove linee guida della Commissione Europea stanno producendo effetti positivi



afferma che in presenza di un'esenzione o di linee guida in materia di diritto della concorrenza, sarebbe più incline a collaborare



dei professionisti che opera nel settore della sostenibilità, si rivolgerebbe alla Commissione Europea o alla *Competition and Markets Authority* del Regno Unito per ottenere indicazioni



era consapevole dell'esistenza delle Linee Guida in UE e in UK



UE

Ho una buona comprensione di che cosa sia permesso e di che cosa non lo sia:	72%
Grazie alle Linee Guida, porterò avanti progetti che in precedenza erano considerati troppo rischiosi:	80%



Compliance antitrust

Le nuove Linee Guida

Per prevenire rischi antitrust, è di fondamentale importanza per le imprese dotarsi di un programma di *compliance*, potendo quest'ultimo fungere anche da circostanza attenuante in caso di apertura di un procedimento da parte dell'AGCM !

Funzione
preventiva

Trattamento
premiale in
caso di illecito

Il programma di *compliance* deve avere una serie di caratteristiche e, in caso di illecito, sarà l'impresa a doverne dimostrare l'adeguatezza

[Link alle Linee Guida
AGCM](#)

Il trattamento premiale

È necessario dotarsi di un programma di compliance antitrust adeguato **PRIMA** dell'avvio di un procedimento istruttorio per accedere al trattamento premiale

Programmi efficaci

- Riduzione fino al **10%** della sanzione da irrogare

Programmi *non* manifestamente inadeguati

- Attenuante fino al **5%** per i programmi adottati prima dell'avvio del procedimento, che non hanno funzionato in maniera del tutto efficace

Programmi manifestamente inadeguati

- Nessuna riduzione in caso di:
 - (i) gravi carenze di contenuto;
 - (ii) assenza di prove dell'effettiva attuazione e
 - (iii) coinvolgimento *top management* nell'illecito

In conclusione

- L'intersezione tra **sostenibilità** e **diritto della concorrenza** rappresenta una sfida complessa e cruciale nel contesto economico moderno
- È una **responsabilità collettiva** quella di garantire che l'impegno verso un futuro sostenibile non venga indebitamente ostacolato dalla normativa antitrust, destinata a promuovere mercati equi e competitivi
- Le imprese devono poter essere in grado di valutare **autonomamente** le proprie iniziative in materia di sostenibilità, agendo nel **rispetto del diritto della concorrenza**, anche instaurando un **dialogo** con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ove necessario





Grazie per l'attenzione!



Avv. Lucio D'Amario
lucio.damario@linklaters.com

Tel: + 39 02 88393 5352
Via Fatebenefratelli 14, 20121, Milano

Linklaters



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**

25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso